

# Il Bollettino

dell'Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana

---

**L'imaturità psico-affettiva può essere causa di nullità del matrimonio canonico e concordatario**

di *Fabrizio Cecci*

L'imaturità psico-affettiva può causare la nullità del matrimonio canonico (quello celebrato nella Chiesa Cattolica) e detta nullità può estendersi, tramite la procedura di esecutività (la cosiddetta "delibazione"), al connesso matrimonio civile (se trattasi di matrimonio "concordatario"). Infatti secondo il canone 1095 del Codice di Diritto Canonico "*Sono incapaci a contrarre matrimonio: ... 2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3° coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*". Nel caso n° 2 si tratta di gravi situazioni di immaturità che comportano una incapacità a conoscere, valutare criticamente e volere liberamente il matrimonio; nel caso n° 3 si tratta di una inidoneità personale, soggettiva, ad assumersi, quindi realizzare, gli obblighi che il matrimonio richiede (bene dei coniugi, fedeltà, indissolubilità, procreazione ed educazione cristiana dei figli).

Orbene, l'imaturità psico-affettiva qualora sia grave può assumere rilevanza per entrambi i numeri evidenziati dal citato canone 1095 (grave immaturità e inidoneità ai ruoli coniugali). Si ha immaturità psico-affettiva quando avviene un arresto nel processo di maturazione dell'affettività senza che venga minimamente intaccata la sfera intellettuale, quindi senza che venga intaccata socialmente la idoneità e valentia professionale (capacità matrimoniale e capacità professionale sono due aree che non coincidono). Sintomi dell'imaturità psico-affettiva possono essere la possessività, l'incapacità di ascoltare l'altro, l'egoismo di colui che cerca soltanto il proprio interesse ed è insensibile, anzi manipolativo verso il coniuge, l'egocentrismo, l'incapacità di controllare le pulsioni, un eccessivo attaccamento al padre o alla madre, la mancanza di autonomia psicologica, l'incapacità a creare e mantenere i rapporti interpersonali, ma soprattutto coniugali, cioè di incarnare il ruolo di marito o di moglie. In queste cause il

Giudice Canonico si avvale della perizia di uno psicologo per accertare che si tratti di una vera incapacità e non di semplici difetti caratteriali che inevitabilmente sono presenti in ogni persona •

---